

CRISI DELL'IMPRESA : LE DIVERSE FORME DI CONCORDATO

Evento F.P.C. - O.D.C.E.C. ROMA 27-29 maggio 2013

Concordato preventivo e concordato fallimentare:
profili civilistici e penali

Relatore: Dott. Alessandra Ceci

Riferimenti normativi

R.D. n. 267/1942

Interventi legislativi successivi

□ **D.L.14 marzo 2005 n.35** in vigore dal 17 marzo 2005, convertito in legge con modificazioni L. 14 maggio 2005 n. 80.

Ha introdotto i due nuovi strumenti – piano attestato ex art. 67 L.F. e accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis - nell'ambito dell'ordinamento giuridico.

□ **D.lgs. 12 settembre 2007 n.169** in vigore dal 1° gennaio 2008

Ha modificato la disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti dopo la riforma organica delle procedure concorsuali avvenuta con d. Lgs. 5/2006 in vigore dal 16.07.2006

□ **D.l. 31 maggio 2010 n. 78** modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122 in vigore dal 31.07.2010

Ha ulteriormente modificato la disciplina del piano attestato, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo

□ **D.l. 22 giugno 2012 n. 83** integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 134 in vigore dall'11.09.2012

Ha ancora modificato la disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti

Soluzioni concordate della crisi di impresa

- *anticipatorie rispetto all'accertamento dell'insolvenza*
- **Piano di risanamento attestato**
art. 67, terzo comma, lett. d), L.F.

- **Accordo di ristrutturazione dei debiti**
art. 182 *bis* L.F.

- **Concordato preventivo**
art. 160 e seg. L.F.

- *successive alla dichiarazione di fallimento*
- **Concordato fallimentare**
art. 124 e seg. L.F.

Obiettivi delle procedure

- Valorizzazione della natura privatistica della soluzione della crisi di impresa;
- Conservazione dei valori aziendali

Il concordato preventivo

artt. 160 L.F.

Presupposti per l'ammissione alla procedura. (1) (2)

L'imprenditore [...] in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo [...]

[...] per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.

Il piano

Il debitore propone il concordato *sulla base di un piano che può prevedere:*

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

Le diverse finalità del concordato

- **Concordato liquidatorio**

Art. 182 l.f.

- **Concordato in continuità**

Art. 186 bis l.f.

Il soddisfacimento parziale dei crediti privilegiati

La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, NON vengano soddisfatti integralmente.

purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d).

Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione

Crediti tributari e previdenziali

- non obbligatorietà della transazione fiscale

- Impossibilità pagamento parziale tributi costituenti risorse proprie della comunità Europea, IVA e ritenute fiscali

Art. 182-ter.

Transazione fiscale

Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. (²)

Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente

*concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, **al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale.** Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento. (²)*

La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma.

La domanda di concordato

Art. 161 L.F.

La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha

la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

Il debitore deve presentare con il ricorso:

- a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;*
- b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;*
- c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;*
- d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;*
- e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta ⁽¹⁾.*

Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano ⁽²⁾.

Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152

La domanda può essere integrata e la proposta modificata fino all'inizio delle operazioni di voto.

Forme di pubblicità ed effetti della domanda

La domanda di concordato è [...] pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.

Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (1).

Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.

I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che

precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato

La domanda cd prenotativa

L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

[...] quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma.

In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.

La domanda è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

L'amministrazione dell'impresa e dei beni

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 (art. 161 l.f.):

- il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale [...]*
- il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.*

Durante la procedura di concordato (art. 167 l.f.)

- *il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.*
- *I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.*
- *Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma.*

La procedura di concordato

- **Verifica presupposti ammissibilità da parte del Tribunale**
- **Ammissione alla procedura**
 - **Delega di un Giudice alla procedura;**
 - **Fissazione adunanza dei creditori per il voto ;**
 - **Nomina del commissario giudiziale**
 - **Fissazione del termine non superiore a quindici giorni per versamento del fondo spese compreso tra 20-50% delle spese preventivate**
- **Adunanza dei creditori ed operazioni di voto differite (maggioranza dei creditori)**
- **Omologa del concordato e chiusura della procedura / dichiarazione di fallimento - Questione Sindacato fattibilità del Tribunale (Cassaz. a Sezioni Unite 152/2013)**
- **Esecuzione del concordato**

Effetti del concordato omologato

(art. 184 L.F.)

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161.

Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso (¹).

Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Elementi caratterizzanti

- Stato di crisi
- Proposta basata su un piano
- Attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano
- Protezione da azioni esecutive e cautelari per tutta la durata del procedimento
- Procedura complessa di natura giudiziaria
- Requisiti di forma
- Requisiti pubblicitari
- Requisiti temporali

- Esenzione da revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie poste in essere in esecuzione del piano
- Esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice per i pagamenti e le operazioni compiute in esecuzione del piano
- Possibilità di accesso alla transazione fiscale ex art. 182 ter
- Riconoscimento della prededucibilità alla nuova finanza (art. 182 quater)
- Operatività della sospensione delle fattispecie di riduzione o perdita del capitale
- Possibilità del debitore di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili;
- Possibilità del debitore di essere autorizzato a pagare debiti anteriori.

Aspetti penali

Art. 236 L.F.

Concordato preventivo

È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

Nel caso di concordato preventivo si applicano:

- 1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;
- 2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;
- 3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo; ⁽¹⁾
- 4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.

La domanda di concordato è trasmessa al Pubblico Ministero.

PIANO ATTESTATO
ART. 67 L.F.

- Assenza di qualsiasi controllo giudiziale
- Mancata previsione di requisiti di forma
- Assenza di pubblicità obbligatorie
- Funzione di risanamento dell'esposizione debitoria e riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa
- Assenza di limitazioni temporali

Analisi comparativa
ACCORDO ART. 182
BIS L.F.

- Omologa del Tribunale controllo di legittimità
- Requisiti di forma
- Requisiti pubblicitari
- Stato di crisi
- Accordo con i creditori rappresentanti il 60% del ceto creditorio e pagamento integrale creditori estranei
- Requisiti temporali

CONCORDATO
PREVENTIVO

- Procedura giudiziaria
- Requisiti di forma
- Requisiti pubblicitari
- Stato di crisi
- Approvazione maggioranza creditori con diritto al voto – rispetto cause legittime prelazione
- Requisiti temporali

- Esenzione da revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie poste in essere in esecuzione del piano
- Esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice per i pagamenti e le operazioni compiute in esecuzione del piano
- Nessuna misura protettiva rispetto alle iniziative dei creditori
- Esenzione da revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie poste in essere in esecuzione del piano
- Esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice per i pagamenti e le operazioni compiute in esecuzione del piano
- Protezione da azioni esecutive e cautelari per 60 gg. anche con istanza ad hoc prima dell'accordo
- Esenzione da revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie poste in essere in esecuzione del piano
- Esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice per i pagamenti e le operazioni compiute in esecuzione del piano
- Protezione da azioni esecutive e cautelari per tutta durata del procedimento (iscrizione domanda registro imprese – omologa)

- Impossibilità di accesso alla transazione fiscale ex art.182 *ter*
- Mancato riconoscimento della prededucibilità alla *Nuova Finanza*
- Inoperatività della sospensione delle fattispecie di riduzione o perdita del capitale
- Possibilità di accesso alla transazione fiscale ex art. 182 *ter* – necessità di pagamento integrale degli importi dovuti entro 90 gg dalle scadenze pena revoca di diritto della transazione
- Riconoscimento della prededucibilità alla nuova finanza (art. 182 *quater*)
- Operatività della sospensione delle fattispecie di riduzione o perdita del capitale
- Possibilità del debitore di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili
- Possibilità di accesso alla transazione fiscale ex art. 182 *ter* – no clausole di revoca di diritto – effetto estintivo liti pendenti per cessata materia del contendere
- Riconoscimento della prededucibilità alla nuova finanza (art. 182 *quater*)
- Operatività della sospensione delle fattispecie di riduzione o perdita del capitale
- Possibilità del debitore di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili

- Possibilità del debitore di essere autorizzato a pagare debiti anteriori
- Possibilità del debitore di essere autorizzato a pagare debiti anteriori

Il concordato fallimentare

Art. 124 L.F.

Strumento di chiusura della procedura fallimentare e di risoluzione della crisi di impresa

Può essere proposto

- **da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo**, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato;
- **dal fallito**, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo **dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.**

La proposta

Può prevedere:

- a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
- b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;
- c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, acollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa.

Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione.

Procedura

La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte.

Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori

Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.

I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.

Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima.

Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.

Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti.

L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26.

Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Efficacia ed effetti del decreto

La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129.

Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.

Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto ⁽¹⁾ di omologazione.

Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.

I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.

Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento.

Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.

Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.

Normativa richiamata

Art. 152.

Proposta di concordato.

La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.

La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:

- a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
- b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.

In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.

(1) Articolo così modificato dal [D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#) ed in vigore dal 16 luglio 2006.

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

"Art. 152. Proposta di concordato.

1. La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.

2. La proposta e le condizioni del concordato nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice devono essere approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale, e nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative devono essere approvate dall'assemblea straordinaria, salvo che tali poteri siano stati delegati agli amministratori."

Art. 217-bis.

Esenzioni dai reati di bancarotta. ⁽¹⁾

Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'[articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3](#), nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies. ⁽²⁾

(1) Questo articolo è stato aggiunto dal [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#).

(2) Comma così modificato dalla lett. l-bis) del co. 1 dell'art. 33, [D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), nel testo integrato dalla [L. di conversione 7 agosto 2012, n. 134](#). Successivamente l'articolo che recitava: *"Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies."* è stato così sostituito dall'art. 18, [D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito con [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

Capo III

Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa ⁽¹⁾

(1) Rubrica così sostituita dalla lett. i) del co. 1 dell'art. 33, [D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), nel testo integrato dalla legge di conversione [7 agosto 2012, n. 134](#).

Art. 236.

Concordato preventivo ⁽¹⁾

È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo ⁽¹⁾ si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

Nel caso di concordato preventivo ⁽¹⁾ si applicano:

- 1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;
- 2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;
- 3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo; ⁽¹⁾
- 4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.

(1) Le parole: “*e amministrazione controllata.*” sono state abrogate dal [D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#).

Art. 236-bis.

Falso in attestazioni e relazioni ⁽¹⁾

Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri, la pena è aumentata.

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà

(1) Articolo aggiunto dalla lett. l) del co. 1 dell'art. 33, [D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), nel testo integrato dalla legge di conversione [7 agosto 2012, n. 134](#).